

Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia TARMED (CPF)

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),

**l'Assicurazione per l'invalidità,
rappresentata dall'
Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

detti in seguito assicuratori

e

la Federazione dei medici svizzeri (FMH)

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. j) della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001 viene stipulato quanto segue:

Art. 1 Introduzione

¹ In forza dell'articolo 21 della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001, quale organo di conciliazione contrattuale viene istituita una Commissione paritetica di fiducia TARMED (CPF).

Art. 2 Compiti e competenze

- ¹ La CPF funge da organo di conciliazione contrattuale per le controversie tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni concernenti l'applicazione della convenzione tariffaria.
- ² Le controversie concernenti l'applicazione della convenzione possono essere sottoposti alla CPF affinché elabori una proposta di conciliazione.
- ³ A richiesta di una parte contraente, la CPF può pronunciare delle sanzioni in caso di violazione della convenzione da parte dei fornitori di prestazionio degli assicuratori.

Art. 3 Organizzazione

- ⁴ La CPF conta tre rappresentanti della FMH e tre rappresentanti della CTM/AM/AI.
- ⁵ Le parti contraenti designano un sostituto per ciascuno dei loro membri.
- ³ La presidenza è assunta a turno per un anno dalla CTM/ AM/AI e dalla FMH.
- ⁴ I lavori amministrativi della CPF sono eseguiti dalla Segreteria della Commissione paritetica tariffaria CTM/AM/AI-FMH (CPT).
- ⁵ La CPF definisce in un regolamento lo svolgimento della procedura.

Art. 4 Procedura

- ¹ Ogni domanda deve essere indirizzata alla Segreteria della CPF, corredata dei necessari documenti e motivazioni.
- ² La CPF sottomette una proposta di conciliazione scritta alle parti entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa. La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.
- ³ Se la CPF è nell'impossibilità di emettere una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa o se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale competente.
- ⁴ La proposta di conciliazione presentata può essere impugnata davanti al tribunale arbitrale competente.
- ⁵ Per un'eventuale impugnazione di una decisione del tribunale arbitrale, sono determinanti le disposizioni cantonalni concernenti la procedura del tribunale arbitrale.
- ⁶ La CPF può pubblicare le sue proposte di conciliazione in forma strettamente anonima.

Art. 5 Finanziamento

- ¹ Le parti contraenti indennizzano esse stesse i loro rappresentanti. Un indennizzo o un rimborso delle spese dei richiedenti è escluso.
- ² Per la proposta di conciliazione la CPF riscuote emolumenti di un importo da 500 a 3 000 franchi. Si deve versare un acconto.

Art. 6 Entrata in vigore / disdetta

¹ Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 2002; resta riservata la votazione generale dei membri della Federazione dei medici svizzeri FMH.

² La procedura di disdetta è retta dall'art. 28 della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001.

Lucerna, Berna, 28 dicembre 2001

Federazione dei medici svizzeri (FMH)

Il presidente: Il segretario generale:

H.H. Brunner

F.X. Deschenaux

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Divisione assicurazione invalidità
La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il presidente:

W. Morger

Ufficio federale dell'assicurazione militare
Il vicedirettore:

K. Stampfli